

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO  
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

**Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale**

*Seduta del 12 dicembre 1959*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente fase di transizione dell'autonomia economica nazionale al regime di mercato comunitario pone l'industria italiana in una delicata situazione, per molti aspetti simile a quella che, nell'immediato dopoguerra, indusse il Governo ad adottare eccezionali provvidenze intese ad agevolare la conservazione, la riconversione ed il consolidamento di imprese meritevoli di essere sostenute, in vista delle esigenze economiche e sociali di determinate regioni.

Anche oggi, infatti, occorre mettere in azione adeguati mezzi o strumenti di sostegno per quelle industrie che abbisognano di aiuto finanziario per attuare piani di adattamento e di riconversione senza dei quali non potrebbero affrontare la severa competizione con le industrie similari della C. E. E.

A tale scopo appunto è stato predisposto il presente disegno di legge che, ispirandosi al sistema a suo tempo attuato col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e con la legge 30 agosto 1951, n. 952, dà al Governo la possibilità di intervenire tempestivamente per sostenere con adeguati

finanziamenti quelle imprese che, per fronteggiare la nuova situazione economica, debbono procedere all'esecuzione di piani di riorganizzazione e riconversione, quando concorrano evidenti motivi di interesse generale e di utilità economica e sociale. Tali interventi, peraltro, saranno limitati ai casi di imprese che, per la loro particolare situazione e struttura patrimoniale, non siano in grado di ottenere finanziamenti a medio termine nei modi ordinari e sui fondi propri degli istituti autorizzati ad esercitare tali operazioni, e sono destinati prevalentemente a favorire il rilievo di industrie pericolanti da parte di imprenditori che abbiano adeguata capacità tecnica ed economica e che diano serio affidamento circa la futura condotta delle aziende stesse.

Anche per queste operazioni, come per quelle a suo tempo autorizzate con i citati provvedimenti legislativi, è naturale che la gestione venga affidata all'I. M. I. che è l'Istituto più qualificato ed idoneo per tale compito.

Le poche e semplici disposizioni nelle quali si articola il disegno di legge non abbisognano di particolare illustrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 3, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

### ART. 2.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dei privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

### ART. 3.

A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I. M. I. i fondi necessari, con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi sin-

goli, che saranno adottate con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2.

ART. 4.

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I. M. I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, eccettuata la tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 100 lire qualunque sia la loro scadenza.

ART. 5.

La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

Al predetto onere di lire 500 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.